

# Città di Amandola

Provincia di Fermo  
Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Turismo Bianco | Regio dei Sibillini

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 33**

## **ORDINANZA DEL SINDACO N. 33 DEL 29-05-2020**

**Servizio Competente: POLIZIA LOCALE**

**Oggetto: ORARIO CHIUSURA PUBBLICI ESERCIZI DAL 30.05.2020 AL 03.06.2020**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio, il Sindaco;

### **CONSIDERATO**

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

### **VISTI**

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19";

### **RILEVATO**

Che nella giornata del 28 maggio 2020 il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Prefetto di Fermo e Forze dell'Ordine ha deciso di adottare misure volte a limitare gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

**CONSIDERATO** che a seguito della emanazione del D.L. N. 33 del 16 maggio 2020, del DPCM 17 maggio 2020, dei protocolli di intesa Stato Regioni e dei conseguenti Decreti e altri atti della Regione Marche, ovvero gli atti riguardanti la cosiddetta "FASE 2" della emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19, sono state rimosse la maggior parte delle limitazioni degli spostamenti delle persone, quanto meno in ambito regionale, per cui, allo stato attuale non risultano in essere particolare limitazioni relativamente alla effettuazione di attività motoria, passeggiate etc, salvo il mantenimento del distanziamento sociale di sicurezze e/o l' uso, nei casi previsti, dei dispositivi di protezione individuale;

**CONSIDERATO** altresì che, sempre a seguito degli atti sopra indicati, vi è stata una generale riapertura dei bar e degli esercizi di somministrazione in genere, pur nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nei protocolli emanati;

**RILEVATO** inoltre che per l'effetto psicologico scaturito da quasi due mesi di "lockdown" il concomitante innalzamento delle temperature dovute all'avvicinarsi della stagione estiva, si registra un notevole aumento del numero delle persone presenti soprattutto nelle **principali vie e piazze del centro città**, in particolare appiedate, con rinnovata frequentazione fino a tarda notte di bar, pubblici esercizi ed esercizi similari, come verificato nel precedente week end, tanto che, seppure gli esercenti stiano adottando le misure di sicurezza relative al distanziamento, alle modalità di somministrazione e agli altri accorgimenti previsti, risulta difficoltoso evitare assembramenti spontanei di pluralità di persone, anche momentanei, che potrebbero rappresentare una fonte di contagio del virus COVID-19, vanificando gli sforzi sostenuti dalle Istituzioni pubbliche nei servizi di controllo delle norme di contenimento della diffusione del contagio nonché i sacrifici dei cittadini e degli esercenti stessi, dovuti al periodo di lockdown, sia in termini di limitazione degli spostamenti che economici;

**VALUTATO** quindi di dover prevenire una situazione di potenziale aggregazione di una pluralità di persone al fine di limitare anche il rischio di contagio;

**CONSTATATO** che, per quanto sopra descritto, risulta evidente la necessità di un intervento urgente in vista dell'imminente prossimo fine settimana, al fine di limitare possibili assembramenti di persone fino a tarda notte, per cui sussistono le particolari esigenze di speditezza del procedimento che impediscono, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, di comunicare agli interessati l'avvio del procedimento amministrativo;

**RITENUTO** quindi di dover adottare un'Ordinanza contingibile ed urgente con limitazione dell'orario di apertura al pubblico nelle ore serali e notturne dei Bar e dei pubblici esercizi in genere siti nel territorio comunale, almeno nell'imminente week end e nel successivo "ponte" dovuto alla festività del 2 giugno, monitorando la situazione per una sua eventuale differente rimodulazione nel successivo week end, sulla base di quanto riscontrato;

**VISTO** l'articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come sostituito dall'art. 6, c. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, *al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*

## **ORDINA**

- 1. NEL PERIODO DAL 30 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2020, E' FATTO OBBLIGO DI CHIUSURA NELLA FASCIA ORARIA DALLE ORE 01:00 FINO ALLE ORE 06:00 DI TUTTI I BAR, DI TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI TUTTI GLI ESERCIZI, ANCHE ARTIGIANALI, DI PREPARAZIONE ALIMENTI (QUALI GELATERIE, PIZZERIE E SIMILI), UBICATI NELL' INTERO TERRITORIO COMUNALE, A FRONTE DELLE CRITICITÀ DOVUTE ALL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO E PER TUTTE LE RAGIONI SUESPOSTE;**
- 2. LA PRESENTE ORDINANZA AVRÀ EFFETTO DAL 29 MAGGIO 2020 SINO ALLE ORE 06:00 DEL 3 GIUGNO 2020 È SARÀ RESA PUBBLICA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE.**

## **DISPONE**

La presente ordinanza sarà trasmessa, al Servizio Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Distaccamento Polizia Stradale, alla Prefettura di Fermo e alla Questura.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **A V V E R T E**

1. L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni come disposto dal suddetto decreto legge;
2. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al prefetto di fermo entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio, ovvero ricorso al t.a.r. delle marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al capo dello Stato;

Il Sindaco  
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli